



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Prestazioni dei chiropratici: condizioni per applicare il regime di esenzione IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, ai fini del **riconoscimento dell'esenzione IVA** alla prestazione di cura alla persona resa da un chiropratico, secondo la Cassazione, sentenza .21108 del 2.10.2020 **occorre accertare che:** i) le **prestazioni rese** dal soggetto passivo **siano di natura sanitaria;** ii) il soggetto passivo sia **munito di formazione somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato**, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale; iii) l'attività **sia qualitativamente sufficiente a offrire la cura della persona**. Nella sentenza in esame, **la Corte di Cassazione ha richiamato**, tra l'altro: i) i precedenti in materia **secondo cui non spetterebbe l'esenzione IVA** ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 alle **prestazioni effettuate dai chiropratici**, in quanto le stesse non possono essere comprese tra quelle sanitarie (es. Cass. 22.3.2019 n. 8145 e 28.10.2014 n. 22814); ii) la **sentenza della Corte di Giustizia 27.6.2019 causa C-597/17 che ha ammesso**, invece, la possibilità di **riconoscere l'esenzione IVA alle prestazioni rese anche dai chiropratici**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

Con la sentenza 2.10.2020 n. 21108, **la Corte di Cassazione ha ammesso**, a determinate condizioni, **la possibilità di riconoscere l'esenzione IVA alla prestazione di cura alla persona resa da un chiropratico.**

Osserva

A tale proposito, **sono stati richiamati i principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia dell'UE.**

Mancata istituzione del registro dei dottori in chiropratica

L'art. 2 co. 355 della L. 244/2007 prevede **l'istituzione di un registro dei dottori in chiropratica** riconoscendo alla stessa **la natura di professione sanitaria di grado primario.**

Osserva

Sinora, tuttavia, **la mancata emanazione del regolamento ministeriale attuativo ha reso impossibile la concreta predisposizione del registro.**

L'art. 7 della L. 3/2018 ha inserito espressamente nell'ambito delle "professioni sanitarie" quella del **chiropratico e dell'osteopata.**

Osserva

Anche in questo, è previsto, fra l'altro, **un successivo accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni** per l'individuazione dell'ambito di attività e delle funzioni caratterizzanti la professione di chiropratico.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

In precedenza, la **Corte di Cassazione aveva negato l'esenzione IVA** ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 **per le prestazioni rese dai chiropratici** sostenendo che le stesse non potessero essere comprese tra quelle sanitarie (es. Cass. 22.3.2019 n. 8145 e 28.10.2014 n. 22814).

Il citato regolamento di attuazione **era**, infatti, **stato ritenuto indispensabile per la spettanza del beneficio**.

Con la sentenza in commento, tuttavia, **la Corte di Cassazione sembra avere adeguato il proprio orientamento alla giurisprudenza UE affermando che**, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IVA alla prestazione di cura alla persona resa da un chiropratico, **occorre accertare che la prestazione garantisca un livello sufficiente di qualità e che il prestatore sia munito di formazione adeguata** somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale.

Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE

Sulla base di quanto sancito dalla Corte di Giustizia 27.6.2019 causa C-597/17, l'esenzione IVA prevista dall'art. 132, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE **non è riservata alle sole prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica** o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri dispongono di **un potere discrezionale circa la definizione delle professioni** nel cui ambito lo svolgimento delle prestazioni sanitarie è esente IVA. **Tale potere, tuttavia, non è illimitato poiché occorre garantire:**

- **l'applicazione dell'esenzione alle sole prestazioni sanitarie** alla persona fornite da soggetti in possesso delle necessarie qualifiche professionali;
- **il rispetto del principio di neutralità fiscale** per evitare che prestazioni simili in concorrenza fra loro ricevano un trattamento diverso ai fini IVA.

Secondo i giudici UE, però, **nessuno di questi due principi implica che l'esenzione IVA spetti ai soli prestatori che esercitano una professione regolamentata dallo Stato membro interessato. Non si può escludere**, in via generale, **che i soggetti**, i quali rendono la prestazione al di fuori di una

professione regolamentata, **dispongano delle qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente** a essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti a tale categoria.

Prassi amministrativa

In passato, l'Amministrazione finanziaria aveva affermato che **le prestazioni di chiroterapia e fisiokinesiterapia, precedute da visita medica, "rientrano tra quelle che hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, per cui alle medesime torna applicabile l'esenzione dell'I.V.A."** (cfr. R.M. 22.10.79 n. 365337).

Nella successiva risposta all'interrogazione parlamentare 16.4.86 n. 4-02838, tuttavia, il **MEF aveva precisato che l'esenzione IVA è limitata ai trattamenti eseguiti da medici.**

Osserva

Questa interpretazione **sembrava essere stata superata dalla R.M. 23.12.97 n. 233**, in cui erano stati considerati esenti IVA i **trattamenti resi da una società titolare di un centro fisioterapico con direzione tecnico-sanitaria** affidata a un medico, senza menzionare la necessità che le prestazioni fossero **"materialmente" eseguite da un medico.**

Da ultimo, però, nella risoluzione Agenzia delle Entrate 30.7.2009 n. 197/E è **stata esclusa l'applicabilità dell'esenzione IVA per i trattamenti chiropratici** resi da un soggetto in possesso di laurea specifica ottenuta negli USA poiché *"in assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, le prestazioni fornite dai chiropratici secondo l'ordinamento italiano non possono essere comprese tra le prestazioni sanitarie (...)"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it